



Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE

Il Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale - Settore Agenzia Coesione Sociale, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, del D.M. 14 maggio 2014, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1783 del 29 settembre 2014, della Deliberazione di Giunta Comunale n.607 del 12/12/2014 e del D.M. 30 marzo 2016 e del Decreto di Giunta Regionale n. 1865 del 25/11/2016, intende realizzare gli interventi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a sostegno della cosiddetta “morosità incolpevole” a favore di cittadini residenti a Venezia, titolari di contratti di locazione regolarmente registrati e destinatari di un atto di intimazione di sfratto secondo le condizioni ed i criteri di erogazione di seguito specificati.

1. REQUISITI

L'intervento riguarda il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda sia:

- anagraficamente residente nel Comune di Venezia;
- abbia cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in caso di cittadinanza extracomunitaria, possieda regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge;
- presenti una dichiarazione ISEE in corso di validità da cui risulti un reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- si trovi in una delle condizioni che definiscono la morosità incolpevole come di seguito indicate;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) sita nel Comune di Venezia e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- non sussista per il richiedente o per altro componente del nucleo familiare la titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Venezia di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legge n. 102/2013 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) assegnati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996 n.10 e n. 39 del 3/11/2017.



Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale

Per MOROSITÀ INCOLPEVOLE, come definita dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2016, si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'istanza va compilata utilizzando il modulo appositamente predisposto e corredato della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 1, ove non auto certificabili, e dovrà essere presentata presso le sedi delle Agenzie per la Coesione Sociale, previo appuntamento telefonico:

- Venezia Centro Storico, isole ed estuario - Tel. 041 2747425
- Mestre, Carpenedo e Favaro - Tel. 041 2746449
- Marghera, Chirignago e Zelarino - Tel. 041 2749974

E' vietata la presentazione di più di una istanza per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'ammissione della sola domanda presentata per prima con esclusione delle altre. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, dovrà essere presentata una sola istanza.



Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale

3. CRITERI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'assegnazione dell'intervento il Comune di Venezia effettua l'istruttoria tecnica, comprensiva dell'esame sull'ammissibilità dell'istanza, dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti e sulle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente. L'azione del Comune è pertanto improntata a garantire la coerenza delle azioni e delle determinazioni assunte con le finalità dell'intervento, le condizioni e i requisiti prescritti. Costituiscono criteri preferenziali per l'assegnazione dell'intervento la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne
- minore
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale

4. VALORE E FINALIZZAZIONI DEI CONTRIBUTI

L'importo massimo dei contributi concedibili per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 del D.M. 30 marzo 2016 non possono superare l'importo di euro 12.000,00 e sono destinati a:

- a) fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di € 6.000 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. I contributi sono erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



Direzione Coesione Sociale
Settore Agenzia Coesione Sociale

5. ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni relative al presente Avviso sono reperibili presso le sedi delle Agenzie per la Coesione Sociale, telefonando agli Sportelli:

- Venezia Centro Storico, isole ed estuario - Tel. 041 2747425
- Mestre, Carpenedo e Favaro - Tel. 041 2746449
- Marghera, Chirignago e Zelarino - Tel. 041 2749974

Gli uffici ricevono su appuntamento.

Il dirigente
dott. Luciano Marini